

RG 32/2014

La Corte d'Appello di Cagliari

Seconda Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati.

dott. Mario Biddau                    presidente

dott. Giovanni Dessy                consigliere rel.

dott.sa Giovanna Osana            consigliere

Sentite le parti alla udienza del 30 maggio 2014 e lette le note dalle stesse depositate;

ha pronunciato ai sensi dell'art. 348 bis comma secondo cod. proc. civ. la seguente

ordinanza

nella causa civile in grado di appello n. 32 del r.g. per l'anno 2014 promossa da: ~~XXXXXX S.p.A.~~, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXX~~ che la rappresenta in virtù di procura speciale a margine dell'atto d'appello e la difende

appellante

contro

Banco di Sardegna S.p.A., domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. Loredana Boi che la rappresenta in virtù di procura generale alle liti rog. Pitzorno e la difende

appellata

In relazione alla sentenza n. 2973 del 2012 del Tribunale di Cagliari;

ritenuto che non ricorre una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello avuto riguardo:

alla circostanza, posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione, che parte attrice non abbia prodotto nel corso del giudizio né il contratto per apertura di credito intercorso con la Banca convenuta; e neppure gli estratti conto relativi all'evolversi del conto nel tempo, impedendo, da un lato, l'esatta verifica delle clausole contenute nel detto contratto e la loro eventuale nullità; dall'altro, non consentendo neppure la verifica dell'eventuale saldo attivo del conto stesso e l'applicazione di clausole nulle.

In tale situazione appare del tutto corretta la decisione impugnata, né vale a contestarla quanto sostenuto dall'appellante, in sede di note illustrative.

Non si può infatti consentire con l'appellante, laddove ipotizza che il contenuto del contratto sarebbe desumibile dalle stesse affermazioni di parte appellata, la quale non avrebbe comunque tempestivamente eccepito l'omessa produzione del contratto, dovendosi sottolineare come il contratto rappresenti un fatto costitutivo della domanda e quindi sarebbe stato preciso obbligo dell'appellante produrlo, indipendentemente dalla posizione assunta dalla controparte. Né vale altresì il richiamo al mancato esercizio da parte del primo giudice al potere previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., norma dettata, all'evidenza, non per sopperire a lacune probatorie imputabili alle parti. Potere che comunque necessita dell'istanza di una delle parti che, nel caso in esame, è mancata.

La Corte ritiene, alla luce della considerazioni che precedono, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..

Le spese vanno poste a carico delle parte appellante, secondo la liquidazione come in dispositivo e dichiara l'appellante tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello proposti da ~~New Barcelona S.r.l.~~ avverso la sentenza n. 2973 del Tribunale di Cagliari del 2012, giudice monocratico, non ricorrendo una ragionevole probabilità di accoglimento.


Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.200,00, oltre oneri.

Dichiara l'appellante tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.

Così deciso in Cagliari il 6 giugno 2014

Il presidente

M. Biddau



Il cons. est.



Depositato in Cancelleria

CAGLIARI  
IL 06

GIUGNO 2014

UNIZIARIO

(... da Pili)

